

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Associazione Volontari Protezione Civile
Logistico / Gestionale
VO.LO.GE - PAVIA
o.n.l.u.s.



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO
21/02/2017
AL N. 150
IL RESPONSABILE DELEGATO
[Signature]

ART. 1*
(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata: A.V.P.C.Logistico/Gestionale VO.LO.GE-PAVIA assume la forma giuridica di associazione O.N.L.U.S. in ottemperanza al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 art. 10, comma 8, che prevede l'automatica acquisizione della qualifica di ONLUS per le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale ; di svolgere e promuovere corsi di specializzazione ed attività formative riconosciute da E'upolis - Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia, a favore del Volontariato di Protezione Civile , è' apartitica, apolitica ed aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Montegrappa 7/C nel comune di 27051 Cava Manara - (PV) ; potranno essere attivate altre sedi di carattere regionale e nazionale

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2*
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato VO.LO.GE-PAVIA è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della L. 225/92 integrata dalla L.100/2012 , dal DPR194/2001 delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5*
(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del Volontariato di Protezione Civile e Solidarietà civile

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- Volontariato di protezione civile in tutte le forme di legge
- Organizzazione di corsi di specializzazione a favore dei Volontari propri e di altre org.
- Organizzazione di eventi esercitativi / formativi
- Collaborare in modo propositivo con Enti, Istituzioni, Amministrazioni, Autorità competenti in materia di protezione Civile
- Mettersi a disposizione quale componente di colonna mobile provinciale e regionale

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio regionale, nazionale ed internazionale e sarà iscritta agli albi Regionale e Nazionale

ART. 6*
(Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche, di qualsiasi provenienza etnica e fede religiosa, che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L'eventuale non ammissione deve essere motivata.

Il Socio accettato e neofita assume il ruolo di " aspirante volontario " fino ad ultimazione del corso base come da regolamento di Regione Lombardia, quindi assume il ruolo di Volontario ed inizia ad intraprendere un percorso formativo e di professionalizzazione aspirando alle cariche / ruoli organizzativi previsti dal regolamento operativo interno

Il Socio Volontario che migra (proviene) da altra Organizzazione di Volontariato con provata esperienza conserva il ruolo di Volontario operativo . L'associazione può avere Soci operativi e Soci non operativi in situazioni di emergenza.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.
- Essere informati e partecipare a corsi di formazione base e specifici

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- garantire la rintracciabilità telefonica h.24 per 365 gg anno
- garantire la disponibilità di servizio svolgendo almeno 5 servizi all'anno
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa entro la fine di febbraio di ogni anno secondo l'importo annualmente stabilito.
- NON svolgere qualsiasi tipo di attività NON attinente la protezione civile indossando divisa ed esibendo loghi e scritte riconducibili alla protezione civile

La quota sociale è individuale annuale è determinata dall'assemblea dei Soci

ART. 8*
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Presidente, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9*

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione, in regola con il versamento della quota sociale annuale, ed è l'organo deliberante sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea approva la quota associativa su proposta del Direttivo

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone fisiche.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno ed eventuali aggiornamenti;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente ; con la revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori (Presidente e Segretario) non hanno diritto di voto.

ART. 14*
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15*
(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per più mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Presidente del Consiglio Direttivo è Il Presidente dell'organizzazione

ART. 16*
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo, può essere rieletto più volte e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo. In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo il Presidente rimane in carica solo per provvedere alla convocazione dell'assemblea per nuove elezioni.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote sociali annuali degli aderenti;
- contributi da privati a sostegno dell'attività di volontariato
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni, da interventi come previsto dal DPR 194/2001
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
- Da proventi derivanti da attività promozionali dichiaratamente finalizzate al beneficio economico dell'associazione

ART. 18 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 21* (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario della organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 23
(Dipendenti e collaboratori)**

L'organizzazione di volontariato può eventualmente assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 24*
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

**ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**ART. 27*
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione/saldo di debiti, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 L.266/91 .

**ART. 28
(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^

Cava Manara (PV) li. 24 gennaio 2014

Estremi registrazione